



Oggetto: adesione alla Convenzione CONSIP “Servizi di Posta Elettronica (PEL)” Lotto 1 aggiudicata da CONSIP ad ARUBA S.p.A. - CIG originario 7269861F11 – CIG derivato 797078430A

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare gli articoli 8 e 9;

Visto l’art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 che ha istituito l’Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell’economia e delle finanze, del 20 settembre 2004, recante norme sull’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell’art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell’economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il Regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell’ordinamento del personale dell’Agenzia Italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia (comunicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 140 del 17 giugno 2016), in appresso “Regolamento”;

Visto il decreto del Ministro della Salute del 27 settembre 2018, registrato, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011 n. 123, dall’Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della Salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi è stato nominato Direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di effettiva assunzione delle funzioni;

Vista la determinazione direttoriale n. 2117 in data 21/12/2017, con cui - ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, dell’art. 10, comma 2, lett. e) del D.M. n. 245/2004, dell’art. 21 del Regolamento di Contabilità AIFA e del paragrafo art. 7 delle Linee Guida ANAC n. 3 sopra citate – a far data dal 21 dicembre 2017 il dr. Maurizio Trapanese ha assunto il ruolo di “Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di servizi e forniture” (RUP) di tutti gli appalti di servizi e forniture e concessioni di servizi in materia ICT, anche per quelli che richiedano necessariamente valutazioni e competenze altamente specialistiche e per acquisti di sistemi informatici e telematici in quanto attinenti a prodotti o servizi connotati da particolari

caratteristiche tecniche, di importo inferiore, pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 del Codice;

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021."

Vista la circolare AgID del 24.06.2016 connessa alla citata legge di stabilità 2016 e inerente "Modalità di acquisizione di beni e servizi ICT" da attuare in forza del "Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione" previsto dalle disposizioni di cui all'art.1, comma 513 e seguenti della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016)";

Visto il parere del MEF – Dipartimento RGS – Ispettorato generale di finanza prot. n. 88909 del 27 ottobre 2010 dal quale si desume che per le spese finanziate con entrate aventi vincolo di destinazione possa derogarsi ai vincoli disposti dalle norme di contenimento della spesa;

Visto il Regolamento di Contabilità dell'Agenzia Italiana del Farmaco come modificato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 28 del 9 ottobre 2006;

Visto il budget 2019 dell'Agenzia Italiana del Farmaco approvato con delibera del C.d.A. AIFA n. 31 del 29 novembre 2018;

Vista la Determina AIFA a firma del Direttore Generale n. 534/2019 recante "Adozione del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi dell'Agenzia Italiana del Farmaco per gli anni 2019-2020, ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.";

Visto l'art. 1, comma 450, della L. n. 296/2006 in virtù del quale "Dal 1° luglio 2007, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure";

Visto il comma 510, dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 in virtù del quale "Le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip S.p.A., ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali";

Visto il comma 512, dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 in virtù del quale *“Al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip S.p.A. o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti”*;

Visto l'art. 26, comma 3, della L. n. 488/1999 in virtù del quale *“Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate da Consip ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse”*;

Visto il decreto legislativo n. 50/2016 recante *“Codice dei Contratti Pubblici”* e ss.mm.ii.;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 recante *“Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”* per la parte vigente;

Preso atto che in data 8/10/2018 è stata aggiudicata ad Aruba S.p.A. la gara per l'affidamento dei servizi di posta elettronica (PEL) – Lotto 1 - CIG 7269861F11, il cui bando era stato pubblicato in data 17/11/2017;

Preso atto che dal 30/04/2019 è attiva la Convenzione CONSIP - CIG 7269861F11 avente ad oggetto i Servizi di posta elettronica (PEL) – Lotto 1, ai sensi dell'art. 26 L. 23 dicembre 1999 n. 488 s.m.i., dell'art. 58 L. 23 dicembre 2000 n. 388, del D.M. 24 febbraio 2000 e del D.M. 2 maggio 2001, tra Consip S.p.A. e Aruba S.p.A.;

Vista la ricognizione interna effettuata dal Settore ICT, avviata con email del 5/02/2019, per determinare il fabbisogno dell'AIFA in termini di numero di caselle email, spazio di archiviazione e servizi aggiunti;

Preso atto del Piano dei fabbisogni predisposto dal Settore ICT e successivamente trasmesso in data 20/05/2019 da AIFA ad Aruba S.p.A. attraverso il portale degli acquisti Mepa con ordine n. 4953597, nonché del Piano di Esecuzione dei Servizi trasmesso da Aruba S.p.A. ad AIFA in data 26/06/2019 e acquisito in pari data al prot. n. 73231, il quale descrive nel dettaglio i servizi richiesti, inclusa la migrazione;

Visto il modulo di richiesta di acquisto previsto in budget, trasmesso dal Settore ICT prot. n. ICT/74334/p del 28/06/2019 e assunto in pari data al prot. n. CB/74462/a dell'Ufficio Contabilità e Bilancio, avente ad oggetto l' *“acquisto del Servizio di Posta elettronica in modalità Cloud mediante adesione alla Convenzione CONSIP «Servizi di Posta Elettronica (PEL) – Lotto 1 CIG 7269861F11.» In particolare, sono oggetto dell'acquisto i seguenti servizi: n. 1.100 caselle di posta elettronica «advanced» con opzione archiving, n. 45 caselle «standard» e n. 30 di tipo VIP, oltre a servizi professionali (59 giornate) per la migrazione dell'attuale sistema di posta elettronica «on-premise» ospitato presso il data center Almamiva nell'ambito del Contratto SPC Cloud - Lotto 4”*, per l'importo complessivo di € €

83.872,25 (ottantatremilaottocentosestantadue/25) oltre IVA di legge, così ripartiti: € 13.995,00 (tredicimilanovecentonovantacinque/00) oltre IVA di legge per n. 59 giornate professionali necessarie per la migrazione e € 69.977,25 (sessantanovemilanovecentosestantasette/25) per n. 45 canoni mensili di € 1.555,05 (millecinquecentocinquantacinque/05) oltre IVA di legge l'uno per il servizio di gestione della posta elettronica;

Preso atto di quanto riportato nel predetto modulo dal Settore ICT e precisamente che *“al fine di dotare il personale e le strutture dell’Agenzia di strumenti avanzati di gestione delle caselle di posta elettronica, di soddisfare le sempre più crescenti esigenze di spazio di archiviazione, il Settore ICT ha effettuato una ricerca di mercato tesa a individuare, in osservanza alle disposizioni in materia di acquisti, individuando la migliore soluzione in termini costi/benefici nell’adesione alla Convenzione CONSIP “Servizi di Posta Elettronica (PEL) – Lotto 1”;*

Preso atto del visto della sezione “Programmazione e Controllo economico-gestionale” in data 28/06/2019 n. 52/2019 attestante la copertura finanziaria;

Ritenuto, pertanto, necessario aderire alla Convenzione CONSIP Servizio di Posta elettronica (PEL) – Lotto 1 CIG 7269861F11 aggiudicata da CONSIP ad Aruba S.p.A.;

DETERMINA

Art. 1

(autorizzazione alla stipula)

1. È autorizzata l’adesione alla Convenzione Consip Servizio di Posta elettronica (PEL) – Lotto 1 CIG 7269861F11, il cui fornitore aggiudicatario è Aruba S.p.A. , con sede legale in Via San Clemente 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG), per un periodo di 49 mesi, di cui 4 necessari per la migrazione, per l’acquisto dei seguenti servizi: n. 1.100 caselle di posta elettronica «advanced» con opzione archiving, n. 45 caselle «standard» e n. 30 di tipo VIP, oltre a servizi professionali (59 giornate) per la migrazione dell’attuale sistema di posta elettronica «on-premise» ospitato presso il data center Almaviva nell’ambito del Contratto SPC Cloud - Lotto 4”.

Art. 2

(autorizzazione alla spesa)

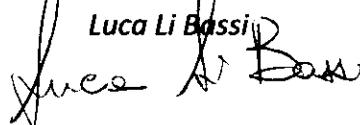
1. È autorizzata la spesa di € 83.872,25 (ottantatremilaottocentosestantadue/25) oltre IVA di legge, così ripartiti: € 13.995,00 (tredicimilanovecentonovantacinque/00) oltre IVA di legge per n. 59 giornate professionali necessarie per la migrazione e € 69.977,25 (sessantanovemilanovecentosestantasette/25) per n. 45 canoni mensili di € 1.555,05 (millecinquecentocinquantacinque/05) oltre IVA di legge l’uno per il servizio di gestione della posta elettronica, in favore di Aruba S.p.A.

2. La spesa graverà sul budget anni 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023.

Roma, 11-08-2019

Il Direttore Generale

Luca Li Bassi



9